



Città metropolitana  
di Venezia

*Servizi Sociali*

*Centro servizi disabilità sensoriali*

Via Ferrarese – 30174 Venezia - Mestre (loc. Gazzera)  
Tel. 041 5442727 fax 041 9651644

**Allegato E – di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 23, co. 15**

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**CIG 67595740EE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A FAVORE DI ALUNNI/STUDENTI DISABILI DELLA VISTA E DELL'UDITO NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 ED EVENTUALE RINNOVO PER IL 2017-2018.**

### **Art. 1 - Oggetto dell'affidamento**

La Città metropolitana di Venezia affida, mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 140 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per l'anno scolastico 2016-2017, con eventuale rinnovo dell'appalto per l'anno scolastico 2017-2018, per la gestione del:

- a. Servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito, domiciliati nel territorio provinciale, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I° e II°;
- b. Attività specifiche del Centro servizi disabilità sensoriali per conoscenza casi e rilevazione esigenze educativo/didattiche:
  - Laboratorio tiflotecnico;
  - Servizio di Logopedia.

### **Art. 2 - Finalità del servizio**

Il servizio è volto a garantire il diritto allo studio, facilitando il percorso formativo-didattico nell'assolvimento dell'impegno scolastico, dei soggetti con minorazione sensoriale (audiolesi, non vedenti e ipovedenti) ai fini dell'acquisizione dell'autonomia funzionale e quindi della loro piena integrazione scolastica e sociale.

### **Art. 3 - Importo dell'appalto**

L'importo di riferimento complessivo per l'anno scolastico 2016-2017 è pari a euro 1.538.019,56 (unmilione cinquecentotrentottomiladiciannove/56) IVA esclusa, rinnovabile per la medesima entità per l'anno scolastico 2017-2018.

L'importo sarà così ripartito:



# Città metropolitana di Venezia

## Servizi Sociali

PREVISIONE ANNUA		Costo	2016		2017		TOTALE	
ATTIVITA			n° ore	euro netti	n° ore	euro netti	n° ore	euro netti
1)	Assistenza scolastica integrativa	€ 19,45	31.100	€ 604.895,00	43.200	€ 840.240,00	74.300	€ 1.445.135,00
2)	Attività specifiche del Centro servizi disabilità sensoriali :	Mensile a corpo		4 mesi		8 mesi		12 mesi
		netto		netto		netto		netto
	- Laboratorio tiflotecnico	€ 3.377,40		€ 13.509,60		€ 27.019,20		€ 40.528,80
	- Logopedia	€ 4.362,98		€ 17.451,92		€ 34.903,84		€ 52.355,76
	<b>TOTALE (2)</b>	€ 7.740,38		€ 30.961,52		€ 61.923,04		€ 92.884,56
<b>TOTALE (1+2)</b>				<b>€ 635.856,52</b>		<b>€ 902.163,04</b>		<b>€ 1.538.019,56</b>

Nel caso di rinnovo per l'anno scolastico 2017-2018, la ripartizione sarà la stessa per la medesima entità.

### Art. 4 - Descrizione del servizio

1. Il servizio regolarmente programmato e concordato si svolge nell'ambiente familiare e nell'ambito scolastico dell'assistito. L'articolazione dell'orario di lavoro all'interno della settimana – dal lunedì al sabato – sarà quindi concordata con la famiglia e/o con i docenti.
2. Il servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di disabili della vista e dell'udito viene erogato su richiesta presentata direttamente alla Città metropolitana di Venezia – Centro servizi disabilità sensoriali, da parte della famiglia, o dell'interessato se maggiorenne.
3. Il monte ore massimo settimanale a beneficio di ciascun assistito è stabilito in:
  - a. **n. 10 (dieci) ore** per la scuola dell'infanzia;
  - b. **n. 12 (dodici) ore** per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

In tutti gli ordini e gradi delle scuole potranno comunque essere valutate riduzioni dell'orario, laddove la compresenza di più figure professionali (insegnante di sostegno, operatore addetto all'assistenza, educatori, ...) rendano difficoltosa una programmazione oraria utile ai fini didattici ed educativi.

### Art. 5 - Requisiti del personale impiegato

1. Al fine di garantire a ciascun assistito un **progetto individuale di intervento** formulato per la realizzazione di una personale ed adeguata programmazione scolastica, rispondente alle necessità e alle scelte compiute dalla famiglia, il personale impiegato nel servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di disabili della vista e dell'udito dovrà possedere i seguenti requisiti:
  - a. diploma di scuola secondaria di II°, o titoli ed attestati attinenti la natura del servizio, oppure comprovata esperienza documentabile nell'assistenza allo studio a favore di alunni disabili della vista e dell'udito;
  - b. una preparazione congrua all'indirizzo di studi prescelto dagli assistiti che frequentano la scuola secondaria di II°;
  - c. professionalità specifica, quali operatori addetti all'assistenza, in presenza di minorazioni sensoriali di particolare gravità, in situazioni che saranno individuate e vagliate singolarmente in accordo con il responsabile del Centro servizi disabilità sensoriali.



## Città metropolitana di Venezia

### *Servizi Sociali*

2. L'operatore impiegato nel servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di soggetti disabili della vista e dell'udito assegnato a ciascun assistito, in accordo con gli insegnanti curricolari e di sostegno, in base a quanto realizzato nella regolare programmazione didattica avrà il compito di:
  - a. predisporre il materiale didattico e progettare le tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline;
  - b. avviare gli assistiti, se da essi richiesto, all'uso di strumenti tiflotecnico-pedagogici e informatici;
  - c. mantenere forme di collaborazione con gli operatori dell'istituzione scolastica, secondo le necessità del caso;
  - d. collaborare con la famiglia nell'integrazione sociale e scolastica dell'assistito.
3. Qualsiasi altra attività non rientrante in quelle descritte al punto 2 dovrà essere, in seguito a motivata richiesta della famiglia, preventivamente individuata, concordata e autorizzata in accordo tra la Città metropolitana di Venezia e l'affidatario del servizio.
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, inoltre, dovranno essere individuati:
  - a. ***n. 2 (due) operatori con professionalità specifica*** in grado di occuparsi della lavorazione e produzione dei testi presso il ***Laboratorio tiflotecnico*** del Centro servizi disabilità sensoriali, in grado di fornire a tutti gli alunni ipovedenti e ciechi frequentanti le scuole della provincia di Venezia i testi scolastici opportunamente predisposti;
  - b. ***n. 2 (due) operatori con professionalità specifica - Logopedisti***, in grado di seguire gli alunni sordi per quanto attiene i loro percorsi riabilitativi/educativi.

Le attività di cui ai precedenti punti a., b. e c., dovranno comunque essere programmate e svolte in coordinamento con il Centro servizi disabilità sensoriali, gli operatori che seguono rispettivamente gli alunni/studenti ipovedenti, ciechi e sordi, le scuole e le famiglie.
5. Il personale del soggetto affidatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

#### **Art. 6 - Durata della gestione**

1. La durata della gestione è prevista per l'anno scolastico 2016-2017 rispettivamente:
  - a. **per il Servizio di assistenza scolastica integrativa**, secondo il calendario delle lezioni per i giorni di frequenza stabiliti in base alle indicazioni regionali dall'autorità scolastica competente per scuole ed istituti di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). L'affidamento in oggetto dovrà essere garantito nei confronti di alunni e studenti fino all'espletamento delle prove d'esame conclusive dei corsi di studio;
  - b. **per il Coordinamento, il Laboratorio tiflotecnico e la Logopedia** l'attività dovrà essere garantita per l'intero periodo dell'affidamento, senza alcuna interruzione nei periodi estivi e nelle giornate di sospensione obbligatoria delle lezioni stabilite annualmente dall'autorità scolastica regionale.
2. L'Amministrazione della Città metropolitana si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per l'anno scolastico 2017-18, fino alla data del 31.08.2018, nel rispetto dei limiti previsti per legge.
3. L'eventuale rinnovo dell'affidamento per l'anno scolastico 2017-2018 prevederà lo svolgimento del servizio agli stessi termini e condizioni, secondo quanto previsto dal art. 35, co 4 del D.Lgs. 50/2016.



## Città metropolitana di Venezia

### *Servizi Sociali*

#### **Art. 7 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità dovranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, così come previsto all'art. 106. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 8 - Procedura di gara e soggetti ammessi**

Il servizio di assistenza scolastica integrativa verrà affidato mediante procedura aperta in applicazione degli art. 60 co. 1 e 140 commi 1, a) e 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di appalti di servizi sociali previsti all'allegato IX della medesima legge.

#### **Art. 9 - Raggruppamenti di imprese**

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese del medesimo tipo (Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) Legge n. 381/91), appositamente e temporaneamente raggruppate. In questo caso le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le imprese concorrenti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, così come previsto all'art. 48 co. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non potranno concorrere anche in forma individuale, né in più di un raggruppamento (co. 7).

#### **Art. 10 - Obblighi, oneri e responsabilità dell'affidatario**

Il soggetto affidatario si obbliga a:

1. assumere gli operatori, differenziati per i diversi profili professionali così come specificato all'art. 5 punti 1 e 4, garantendo livelli retributivi adeguati e congrui, idonei a remunerare il personale da riassorbire, compresi i minimi contrattuali e le eventuali condizioni di miglior favore stabilite da accordi locali, nonché dalle norme civili, previdenziali ed assicurative. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione. In ogni caso si applicano integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/2000. Il personale avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con l'affidatario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con la Città metropolitana di Venezia;
2. assumere ogni responsabilità per qualsiasi caso di infortunio o danno eventualmente arrecato alla Città metropolitana di Venezia in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. L'affidatario è sempre responsabile sia verso la Città metropolitana di Venezia, sia verso terzi della qualità del servizio fornito;
3. rispondere direttamente dei danni a persone o cose comunque arrecati nell'esecuzione del servizio. A tal fine esso sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, da produrre in copia alla Città metropolitana di Venezia prima dell'inizio del servizio, contro danni a persone o cose con massimale unico di almeno € 1.000.000,00;
4. mantenere, per esigenze di continuità assistenziale sostenuta da questa Amministrazione, l'attuale personale in servizio, secondo quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
5. presentare al Centro servizi disabilità sensoriali il curriculum personale e formativo di ciascun operatore;
6. attenersi ai seguenti criteri, tempi e modalità nell'assegnazione dei casi:
  - 6.1 nella programmazione ***all'inizio di ogni anno scolastico***:



## Città metropolitana di Venezia

### *Servizi Sociali*

- 6.1.1 garantire la continuità del rapporto già esistente tra i singoli operatori e gli utenti, previo accertamento della reciproca accettazione famiglia-operatore;
- 6.1.2 individuare in accordo con il Centro servizi disabilità sensoriali, per le sostituzioni o nuove assegnazioni, l'operatore in possesso delle competenze educativo-professionali e dei requisiti richiesti dallo specifico caso, fermo restando quanto previsto all'art. 7;
- 6.2 nell'operatività ***nel corso dell'anno scolastico*** garantire la presenza dell'operatore, per sostituzioni o nuove assegnazioni, entro massimo 6 giorni lavorativi, nei seguenti termini:
  - 6.2.1 per le sostituzioni, dalla data di dimissione dell'operatore, comunicate via mail al Centro servizi disabilità sensoriali;
  - 6.2.2 per le nuove assegnazioni, dalla data di comunicazione via mail da parte del Centro servizi disabilità sensoriali.
7. Comunicare, inoltre, al Centro servizi disabilità sensoriali l'***elenco degli abbinamenti operatore-assistito***:
  - 7.1 entro e non oltre 10 giorni dall'inizio delle attività didattiche;
  - 7.2 entro 24 ore dall'aggiornamento, per le sostituzioni o le nuove assegnazioni in corso d'anno.
8. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Capitolato, provvedendo ad indicare ai sensi del D.Lgs n.196/2003 il soggetto "Responsabile del trattamento dati" personali e sensibili, inerenti e necessari al procedimento finalizzato all'erogazione del servizio;
9. disporre di una propria sede operativa nel territorio della Città metropolitana di Venezia, ovvero impegnarsi ad attivarla entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, funzionante almeno 5 giorni alla settimana, dotata di un recapito telefonico e casella PEC, con un orario d'ufficio che preveda la presenza stabile di un responsabile della gestione del servizio;
10. assicurare la presenza di un proprio operatore addetto al reperimento, coordinamento e gestione del personale, presso la sede del Centro servizi disabilità sensoriali per almeno tre giorni la settimana;
11. predisporre e trasmettere al Centro servizi disabilità sensoriali della Città metropolitana di Venezia, entro fine ottobre per ciascun operatore una tabella riepilogativa del piano di lavoro settimanale definitivo;
12. implementare e trasmettere, al termine di ogni mese di servizio, il prospetto dettagliato e puntuale delle ore mensili prestate da ogni operatore al fine di mantenere il costante monitoraggio del rispetto del monte ore assegnato.

### **Art. 11 - Compiti della Città metropolitana di Venezia**

Spetta alla Città metropolitana:

1. l'espletamento delle formalità necessarie per l'accoglimento delle richieste di assistenza scolastica integrativa;
2. provvedere, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, ad individuare il soggetto "*Responsabile del trattamento dati*" personali e sensibili, indicato dall'affidatario, così come previsto nel presente capitolato all'art. 10, punto 8;



## Città metropolitana di Venezia

### *Servizi Sociali*

3. la trasmissione, mediante nota scritta, all'affidatario nella persona del "Responsabile del trattamento dati", all'inizio di ogni anno scolastico dell'elenco degli assistiti, corredato dalle seguenti informazioni:
  - notizie anagrafiche dell'alunno (esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, recapiti telefonici);
  - scuola di iscrizione per l'anno scolastico di riferimento (esempio: classe, ordine, nome dell'Istituto, località, eventuale presenza di insegnante di sostegno);
  - disabilità solo con l'indicazione generale (esempio: uditiva/visiva, grave/media/lieve, plurihandicap);
  - cognome e nome dell'operatore addetto allo svolgimento del servizio di assistenza scolastica integrativa assegnato nel precedente anno scolastico;
  - eventuale richiesta di continuità didattica espressa dalla famiglia;
  - eventuali richieste specifiche da parte della famiglia.

Tali dati potranno essere comunicati dall'affidatario esclusivamente all'operatore addetto allo svolgimento del servizio di assistenza scolastica integrativa assegnato all'assistito.

Verranno inoltre trasmesse variazioni e nuove richieste pervenute successivamente alla trasmissione dell'elenco degli assistiti;

4. al fine di garantire l'adeguatezza del servizio, richiedere all'affidatario, con nota scritta anche via mail, la sostituzione dell'operatore, in caso di verificata inadeguatezza del servizio svolto dal medesimo, da effettuarsi con le modalità e i tempi indicati all'art. 10, punto 6.2.

#### **Art. 12 - Controlli e verifiche**

La Città metropolitana potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Città metropolitana di Venezia interdirà la partecipazione di detta Impresa a nuove gare per un periodo di 4 anni.

Resta facoltà dell'Amministrazione richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

#### **Art. 13 - Garanzie e responsabilità**

L'Impresa appaltatrice così come previsto all'art. 10 punto 3 è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con massimale unico di almeno € 1.000.000,00.

#### **Art. 14 - Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dagli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.



## Città metropolitana di Venezia

### *Servizi Sociali*

#### **Art. 15 - Vincolo giuridico**

I termini per l'organizzazione e l'avvio del servizio decorreranno dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione divenuta efficace anche in pendenza della stipula del relativo contratto.

#### **Art. 16 - Fatturazione e pagamenti**

Spetta all'affidatario, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente Capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base del prezzo stabilito moltiplicato per il numero delle ore mensili effettuate e debitamente documentate dagli operatori.

Al termine di ciascun mese, prima dell'invio della fattura, il soggetto aggiudicatario trasmette al Centro servizi disabilità sensoriali della Città metropolitana di Venezia il rendiconto mensile dettagliato del servizio effettuato da ogni operatore.

Il pagamento avverrà mensilmente mediante provvedimento del Dirigente competente su presentazione di regolare fattura mensile, entro **30** giorni dalla presentazione della stessa, fatte salve le verifiche inerenti la regolarità contributiva.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensate dalla Città metropolitana di Venezia tutte le prestazioni, le spese accessorie, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione della gestione del servizio in oggetto.

Su richiesta della Città metropolitana il soggetto aggiudicatario è tenuto a dimostrare il regolare rispetto delle norme contrattuali di settore per il personale impiegato. In caso di tardiva esibizione della documentazione richiesta, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione e l'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni, né ad altra pretesa.

#### **Art. 17 - Adeguamenti dei prezzi**

Il prezzo di aggiudicazione per l'erogazione del servizio si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e del suo eventuale rinnovo.

#### **Art. 18 - Divieto di cessione**

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile dell'esecuzione del contratto, essendo fatto divieto di cessione totale o parziale, sotto pena della decadenza del contratto medesimo.

#### **Art. 19 - Subappalto**

Data la natura della prestazione richiesta è vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto di affidamento e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive Imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

#### **Art. 20 - Inadempienze e penalità nella erogazione delle prestazioni e nel trattamento del personale**

1. qualora l'Amministrazione della Città metropolitana ritenga che l'Impresa aggiudicataria non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione formale al referente dell'Impresa, così da porla in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall'Amministrazione, non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.



## Città metropolitana di Venezia

### *Servizi Sociali*

Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di cui ai sottoindicati punti dell'art. 10 del presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni:

- *punto 1.:* € 250,00 fatto salvo l'obbligo di provvedere entro il termine perentorio di otto giorni lavorativi, ad integrare lo stipendio per la parte non corrisposta. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi un numero di operatori superiore a cinque, verrà applicata una penale pari a € 500,00, fatti salvi gli obblighi precedentemente indicati e con la riserva da parte della Città metropolitana della facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto.
- *punto 6.1.2.:* € 300,00 e l'obbligo a provvedere alla sostituzione dell'operatore nei termini di cui al punto 8.2.;
- *punto 6.2.:* € 20,00 per ogni giornata di ritardo;
- *punto 7.:* € 50,00 per ogni giornata di ritardo;
- *punto 9.:* € 500,00 per ogni giornata di ritardo.

Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non previsti nei sopraccitati punti verrà applicata una penale da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00.

Le violazioni e le inadempienze delle norme di legge e del presente Capitolato dovranno essere previamente contestate con l'imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

L'Amministrazione procederà al recupero delle penalità, previa comunicazione via PEC, con trattenute sui crediti dell'aggiudicataria per prestazioni già eseguite ovvero sul deposito cauzionale che dovrà essere, quindi, immediatamente reintegrato.

Nel caso di persistenti o reiterate inadempienze contestate e non sanate, l'Amministrazione si riserva la possibilità di risoluzione anticipata dell'affidamento, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 21.

La Città metropolitana avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione via PEC:

- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

2. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo 12 sul personale impiegato, accertata dalla Stazione appaltante, la medesima comunica all'Impresa ed anche alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per i servizi in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati. L'Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto.



## Città metropolitana di Venezia

### *Servizi Sociali*

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento dei danni.

In seguito a risoluzione del contratto, è facoltà dell'Amministrazione affidare il servizio all'Impresa concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

L'Amministrazione interdirà inoltre la partecipazione dell'Impresa inadempiente a nuove gare per un periodo di 4 anni.

#### **Art. 21 - Risoluzione anticipata del contratto**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque momento nei casi previsti all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'affidamento.

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.

L'Amministrazione potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

L'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Impresa aggiudicataria per il fatto che ha determinato la risoluzione.

#### **Art. 22 - Recesso**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito, così come previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 23 - Spese contrattuali**

Il contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese previste, inerenti e conseguenti alla stipula dello stesso (diritti di segreteria, diritti di rogito, spese di registrazione, bollatura, ecc.), saranno a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 24 - Foro competente**

Le controversie che dovessero sorgere tra l'aggiudicatario e la Città metropolitana di Venezia, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, saranno definite a norma di legge. Per ogni eventuale controversia la competenza appartiene al Foro di Venezia, con esclusione dell'arbitrato.



## Città metropolitana di Venezia

### *Servizi Sociali*

#### **Art. 25 - Trattamento dati**

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni e modificazioni, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

#### **Art. 26 - Tracciabilità dei flussi**

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge numero 136/2010, dl 187/2010, convertito in legge 217/2010 e determinazioni dell'AVCP numero 4/2011, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della liquidazione delle fatture le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato per tale affidamento.

La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatorio "per tutta la filiera delle imprese".

#### **Art. 27 - Clausola di salvaguardia**

L'aggiudicazione definitiva della gara e l'esecuzione dell'appalto da parte della Città metropolitana di Venezia, saranno subordinate alla verifica di variazioni nel quadro legislativo che dovessero intervenire e che si dimostrino tali da comportare la modifica sostanziale delle attuali competenze della Città metropolitana di Venezia, e comunque senza disporre la successione automatica dei rapporti in essere in capo ad altri soggetti.

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità la Città metropolitana di Venezia può non procedere all'aggiudicazione.

#### **Art. 28 - Osservanza di leggi e regolamenti**

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme di legge, regolamento e qualsiasi altro provvedimento concernenti la materia oggetto del presente capitolato. Sono espressamente richiamati il D.Lgs. 80/2016 le norme contenute nel Codice Civile che disciplinano la materia, i *Regolamenti di contabilità* e per la *disciplina dei contratti* della Città metropolitana di Venezia.

Per quanto non espressamente previsto nel Bando e nel Capitolato speciale d'appalto, si fa riferimento alla normativa vigente.